



Carcare, lì 08/01/2026

**Circolare n. 67**

**Oggetto:** Contratto a termine e somministrazione nel rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria del 22 novembre 2025

**Premessa**

A seguito dell'accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria siglato il 22 novembre 2025 (con vigenza fino al 30 giugno 2028), si rendono note le importanti novità riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Le nuove regole impattano direttamente sulla possibilità di estendere i contratti oltre i 12 mesi e sui diritti dei lavoratori in somministrazione.

**1. Contratti a Tempo Determinato: Durata e Causali**

In conformità con l'art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015, è ora possibile stipulare o prorogare contratti a termine per una durata superiore a 12 mesi (ma entro il limite massimo di 24 mesi) utilizzando le seguenti causali specifiche individuate dalle Parti Sociali:

- **Criteri Anagrafici:**
  - Lavoratori con età superiore ai **50 anni**.
  - Lavoratori con età inferiore ai **35 anni** che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivano soli con persone a carico.
- **Sostegno all'Occupazione:**
  - Lavoratori che abbiano fruito di **CIGS** o siano iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi.
- **Esigenze Organizzative e Temporanee:**
  - **Fiere e Mostre:** Attività comprese tra i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all'evento.
  - **Progetti:** Attività di coordinamento di progetti a durata predeterminata.
  - **Commesse Specifiche:** Esecuzione di ordini o incarichi a carattere temporaneo, inclusi i casi di prolungamento per ritardi del committente o fattori esterni (fabbisogno limitato al completamento della commessa).

**Nota Operativa:** Le Parti raccomandano una descrizione estremamente puntuale e dettagliata della causale all'interno del contratto individuale di lavoro per evitarne la nullità.

**2. Vincolo di Stabilizzazione (dal 1° Gennaio 2027)**

Si segnala una clausola di salvaguardia fondamentale: dal 1° gennaio 2027, l'utilizzo delle motivazioni/causali suddette, che devono essere puntualmente perimetrare nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra.

Non concorrono al calcolo del limite le cessazioni avvenute per mancato superamento del periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.



### **3. Somministrazione a Tempo Indeterminato (Staff Leasing)**

Il rinnovo introduce una tutela specifica per i lavoratori in missione presso la stessa azienda utilizzatrice:

- **Diritto all'assunzione:** Dal **1° gennaio 2026**, il lavoratore che matura oltre **48 mesi** di missione (anche non consecutivi) presso la stessa azienda, con pari livello e categoria, acquisisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'utilizzatore.
- **Regime di computo (Sterilizzazione):** Ai fini del calcolo dei 48 mesi, **non si tiene conto** dei periodi di missione svolti fino al **30 giugno 2025**. Questa previsione contrattuale mira a prevenire l'insorgere di contenziosi legati a interpretazioni pregresse della normativa.

### **Considerazioni**

Le nuove disposizioni richiedono un monitoraggio attento delle scadenze contrattuali e delle percentuali di stabilizzazione. Gli uffici del personale sono invitati ad adeguare i modelli contrattuali in uso.

Restiamo a disposizione.

*Lo Studio Nicco*